



**COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE**  
**Provincia di Caserta**

**ORDINANZA n. 117**  
**Registro Generale del 27-11-2014**

**SERVIZIO TECNICO**  
**UFFICIO TECNICO**

**COPIA ORDINANZA**  
N. 8 Registro Interno del 27-11-2014

**OGGETTO:**

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - OPERE EDILIZIE IN VIA REDIPUGLIA TRAVERSA, OGGI VIA PIETRO PALUMBO DITTA BOVENZI GELSOMINA E DI STASIO GIOVANNI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1267/14

---

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Premesso:**

- che in data 07.07.2000 veniva presentata dalla ditta (coniugi) Di Stasio Giovanni e Bovenzi Gelsomina istanza edilizia identificata con il prot. n. 6477 del 07.07.2000, per la realizzazione di un immobile residenziale in via Redipuglia – traversa (oggi Pietro Palumbo), catastalmente identificato al foglio 5, mappali n. 356 e 351;
- che, in riscontro a suddetta istanza, in data 02.08.2001, il Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Gianpaolo Parente, rilasciava la Concessione Edilizia n. 10/01 il 02.08.2001 (prat. 44/00);
- che, in riscontro al ulteriore richiesta della sunnominata ditta committente del 06.12.2001, prot. 11306, il Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Girolamo Parente, rilasciava Concessione Edilizia n. 12/02 del 06.02.2002, di variante in corso d'opera alla C.E. n. 10/01 (prat. 73/01);
- che l'ing. Fiorillo Valerio proponeva ricorso al TAR Campania per l'annullamento delle suddette Concessioni Edilizie nn. 10/01 e 12/02;
- che con la sentenza del Tar Campania n. 3598 del 17.04.2002, veniva annullata la concessione edilizia e successiva variante in c.o. per violazione delle distanze tra fabbricati;

- che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1267 del 13.04.2014 respingeva l'appello proposto per l'annullamento della sentenza del Tar Campania n. 3598/02, confermandola;

#### **Tutto Quanto Premesso:**

- **Visto** il provvedimento di diniego prot. 10382 del 26.11.2014, notificato in data 26.11.2014 ai coniugi Di Stasio e Bovenzi con cui l'Ufficio Tecnico si determina per il definitivo rigetto della richiesta di condono del 09.12.2004, prot. 13101, presentata ai sensi della L. 326/03;
- **Richiamata** la nota di avvio di procedimento amministrativo del 17.07.2014, prot. 6460, finalizzata alla definizione del procedimento amministrativo derivante dall'annullamento delle concessioni edilizie nn. 10/01 e 12/02;
- **Preso Atto** che, in riscontro dell'avviso del procedimento sopra citato, i coniugi Bovenzi Gelsomina e Di Stasio Giovanni non hanno fatto pervenire memoria, documenti e/o osservazioni in ordine alla procedura in atto;
- **Accertato** che le opere eseguite in virtù della concessione edilizia 10/01, consistono nella realizzazione di un fabbricato a scopo residenziale, meglio descritto negli elaborati grafici di progetto;
- **Dato Atto**, pertanto, che le opere realizzate con progetto edilizio di cui alle suddette C.E. nn. 10/01 e 12/02, sono divenute abusive a seguito di giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1267/14, che ha confermato l'annullamento dei citati permessi di costruire;
- **Visto** l'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 intitolato "*Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato*";
- **Ritenuto** che l'annullamento giurisdizionale delle concessioni edilizie provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune è obbligato a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti consequenziali;
- **Preso atto**, fra l'altro, a norma dell'art. 38 del D.P.R. 380/2001, che l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria viene innescata, non già da una verifica tecnica di cui la parte pubblica non può venire ragionevolmente onerata, ma da un'istanza presentata a tal fine dalla parte privata ad essa interessata, che nel caso di specie non c'è stata;
- **Preso atto** che l'annullamento dei permessi di costruire è stato disposto per motivi sostanziali, riguardanti le disposizioni in materia di distacchi tra fabbricati con la conseguente impossibilità da parte dell'amministrazione di emettere un nuovo provvedimento concessorio in applicazione dell'art. 11 della legge 47/85, oggi art. 38 D.P.R. 380/2001, trattandosi di norma che consente la rimozione solo di vizi procedurali, in tal senso;
  - **Ritenuto** che la norma urbanistica violata, art. 9 del D.M. 1444/68, è norma inderogabile perché ha finalità soprattutto a tutela di interessi generali e pubblici;
  - **Ritenuto** sussistente il carattere inderogabile delle disposizioni di legge violate (art. 9 D.M. 1444/68), relative alla distanza tra edifici che hanno finalità soprattutto a tutela di interessi generali e pubblici;
  - **Considerato** che l'interesse pubblico alla rimozione delle opere in contrasto con le norme in tema di distanze è in re ipsa;
  - **Preso atto** che in difetto di una espressa previsione legislativa, la posizione di colui che abbia realizzato l'opera sulla base di un titolo annullato non si differenzia dagli altri soggetti che hanno invece realizzato l'opera abusiva senza titolo;
    - Accertato, quindi, che non residuano margini per una sanatoria, in quanto il suddetto abuso rappresenta violazione di norme urbanistiche imperative, sufficienti a sostenere le motivazioni che sorreggono il presente provvedimento;
- **Visto** l'art. 38 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- **Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

#### **ORDINA ED INGIUNGE**

Ai coniugi Bovenzi Gelsomina nata a Rocout (Belgio) il 12.05.1962, c.f. BVN GSM 62E52 Z103 J e Di Stasio Giovanni nato a

Santa Maria Capua Vetere (CE) il 02.02.1957, c.f. DST GNN 57B02 I234 Y, entrambi residenti in Pignataro Maggiore in Via S.S. n. 6 Casilina, Km 190+000, la demolizione entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di tutte le opere edilizie realizzate e rappresentate graficamente negli elaborati allegati alle Concessioni Edilizie nn. 10/01 rilasciata il 02.08.2001 e 12/02 rilasciata il 06.02.2002, divenute abusive a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1267 del 08/04/2014;

### **AVVERTE**

Che, qualora non si ottemperi a quanto disposto entro il termine fissato, l'immobile abusivo sarà acquisito al patrimonio comunale ivi compreso l'area di sedime e quella necessaria, in applicazione dell'art. 31 comma 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, quale atto consequenziale, connesso e collegato al presente provvedimento demolitorio;

### **DISPONE**

1. La notifica del presente provvedimento ai coniugi Bovenzi Gelsomina nata a Rocout (Belgio) il 12.05.1962, c.f. BVN GSM 62E52 Z103 J e Di Stasio Giovanni nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 02.02.1957, c.f. DST GNN 57B02 I234 Y, entrambi residenti in Pignataro Maggiore in Via S.S. n. 6 Casilina, Km 190+000;
2. La trasmissione della presente alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di S. Maria C.V. (CE), al Presidente della Giunta Regionale della Campania – Servizio Abusivismo Edilizio, al Comando Stazione dei Carabinieri di Pignataro Maggiore (CE) e al Comando di Polizia Locale, nonché al Sindaco ed al Segretario Generale Comunale, per la dovuta conoscenza e/o per quanto di specifica competenza;
3. La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale, per giorni **15 (quindici)**,

### **DÀ ATTO**

Che contro la presente è ammesso:

- a. nei **60 (sessanta)** giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli;
- b. nei **120 (centoventi)** giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
F.to ING. ANTONIO MANZELLA

**VISTO SEGRETERIA**

La presente ORDINANZA 117 del 27-11-2014, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pignataro Maggiore li 27-11-2014

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

f.to Giovanni MARCELLO

**REGISTRO GENERALE N° \_\_\_\_**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 27-11-2014 per gg. 15 consecutivi.

**f.to IL MESSO COMUNALE**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**Pignataro Maggiore li 27-11-2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**